



N° PAP-00441-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 10/04/2018 al 25/04/2018

L'incarico per la pubblicazione
GERARDO LO TITO

COMUNE DI TITO PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 1 AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DSG N° 00210/2018 del 09/04/2018

N° DetSet 00100/2018 del 05/04/2018

Responsabile dell'Area: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile Procedimento: GAETANA BUONANSEGNA

OGGETTO: Approvazione dello schema avviso pubblico per la formazione elenco avvocati

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00210/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

TITO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Testo Unico n.267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- la legge n. 241/90 e succ. modd.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 avente per oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2018 con cui è stato approvato il Bilancio 2018;
- il decreto del Sindaco n. 3/2018 con cui sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Responsabile dell'Area Affari Generali;

DATO ATTO che l'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con Determinazione n. 4/2011, ritiene che il patrocinio legale, e cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa;

RITENUTO che, per l'affido degli incarichi, gli stessi debbano necessariamente avvenire attraverso modalità che costituiscano attuazione dei principi di economicità, efficacia (anche se, per gli incarichi legali, tale parametro è inevitabilmente mitigato dalla circostanza che trattasi di obbligazione di mezzi e non di risultato), imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione, ragion per cui occorre istituire una procedura che consenta ad una pluralità di soggetti, posti in posizione paritaria, di poter partecipare nel rispetto dei principi sopra enunciati.

RILEVATA la necessità di provvedere alla formazione di un elenco così da permettere l'individuazione di avvocati qualificati ed affidare incarichi con procedimenti ispirati a principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 e s.m. esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legati aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii";
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc....";

DATO ATTO CHE il Comune di Tito procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di rotazione all'interno delle singole sezioni. Tale criterio sarà comunque

ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente al professionista che abbia già trattato, in precedenza con esiti positivi, la medesima materia;
- nelle ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale;
- qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'Elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento;
- nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio.

Il Comune di Tito si riserva, inoltre, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'Ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico;

– al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte del Comune di Tito, il professionista dovrà far pervenire al Comune dichiarazione formale di accettazione con il relativo preventivo di spesa;

– prima dell'inizio dell'attività il professionista dovrà presentare all'Ente oltre al preventivo analitico contenente la stima dei costi, dovrà rendere noto il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché assumere l'impegno ad informare per iscritto l'Ente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

- il professionista si impegnerà ad applicare i valori medi di cui alle tabelle ex D.M. 55/2014, diminuiti del 50%, a rinunciare al rimborso delle spese forfettarie, a non applicare la maggiorazione del 10% quale rimborso delle spese accessorie ex art. 27, ad applicare alle cause di valore superiore a 520.000,00 euro incrementi non superiori al 15%. Il professionista dovrà impegnarsi, inoltre, ad accettare che il corrispettivo dell'incarico professionale conferito determinato sulla base dei predetti criteri possa essere oggetto di ulteriore trattativa in senso più favorevole all'Ente comunale;

- il conferimento dell'incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico di volta in volta predisposto, contenente i tempi, le modalità ed il costo dell'attività.

Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta all'Ente. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà

essere vantata dal professionista;

– l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporterà, né per il Comune di Tito né per i suoi dipendenti, alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Tito. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuirà alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento;

CONSIDERATO quindi necessario procedere all'approvazione dell' "Avviso di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Tito" allegato agli atti della presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale ed alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI TITO, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale,;

2) Di dare atto che il predetto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tito, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ed avrà validità per tre anni salvo proroga e sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Potenza;

3) di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaetana Buonansegna, Responsabile del Settore Affari Generali, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

“Avviso pubblico per la formazione di un albo aperto dei professionisti da utilizzare per il conferimento dei servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all'art.17 comma 1 lett.

C. e dei servizi legali di cui all'art.17 comma 1 Lett. D numeri 1 e 2 del D.Lgs.50/2016”.

La Responsabile Area Affari Generali

in esecuzione della Determinazione n. _____

RENDE NOTO

che il Comune di Tito intende procedere all'istituzione di un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le magistrature da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all'art.17 comma 1 lettera C D.Lgs.50/2016, e dei servizi legali di cui all'art.17 comma 1 lettera D, numero 1 e 2 D.Lgs.50/2016.

Articolo 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente avviso è predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs.50/2016 e stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Tito dei servizi legali elencati al successivo paragrafo a professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

1.2 L'albo ha lo scopo di definire un numero di professionisti da invitare con apposita procedura di selezione comparativa per l'affidamento dei seguenti servizi:

- Arbitrato e conciliazione (art. 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016);
- Servizi legali (art. 17, comma 1, lettera d) numero 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) quali:

1) *rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

1.3 L'Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o all'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale.

1.4 L'istituzione del presente elenco non vincola l'Amministrazione Comunale all'adozione di atti di affidamento (di qualsiasi natura e/o tipologia), non dà luogo ad alcuna procedura di gara o concorsuale, né prevede alcuna graduatoria dei professionisti iscritti.

1.5 L'elenco di professionisti legali servirà ad individuare i soggetti cui inviare la richiesta di preventivo per gli incarichi sopra meglio specificati. L'iscrizione non obbliga i professionisti ad accettare l'affidamento dei servizi e/o a formulare preventivi di spesa.

Articolo 2 - SUDDIVISIONE IN

SEZIONI 2.1 L'Albo è unico ed è suddiviso in sezioni

Sezione A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO		Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato.
	Sottosezione speciale A1 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato con specializzazio sulle procedure di ne gara e sui contratti pubblici.
	Sottosezione speciale A2 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato con specializzazio in materia di urbanistica ne ed edilizia.
Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Ordinario, alla Corte d'Appello, alla Corte di Cassazione - Area Civile.		Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Ordinario, alla Corte d'Appello, alla Corte di Cassazione - Area Civile- Sezione Lavoro.		Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO
Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Ordinario Corte d'Appello - Cassazione Penale - Sezione Penale.		Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
Assistenza e patrocinio di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali, alla Commissione Tributaria Regionale ed alla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria.		Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

2.2 L'iscrizione è ammessa al massimo in tre sezioni dell'Albo.

Articolo 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

3.1 Possono presentare istanza di iscrizione al predetto elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- ☐ Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- ☐ Godimento dei diritti civili e politici;
- ☐ Capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- ☐ Non versare nelle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016;
- ☐ Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ☐ Assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione dell'esercizio della propria attività professionale;
- ☐ Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 2 **(due)** anni;
- ☐ Eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori;
- ☐ Comprovata esperienza pluriennale nel patrocinio di Enti locali o società pubbliche, nella/e materia/e per la/le quali si richiede l'iscrizione in elenco, documentata da dettagliato curriculum professionale;
- ☐ Non avere posizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o lite amministrativa o civile a titolo personale pendente con il Comune di Tito;
- ☐ Non avere in corso, alla data della domanda di iscrizione all'albo, cause promosse contro il Comune di Tito in qualità di difensore di altre parti;
- ☐ L'assolvimento dell'obbligo di formazione continua;
- ☐ Possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

3.2 I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

3.3 Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro il Comune di Tito. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di altri avvocati che siano partecipanti di una stessa società di avvocati o associazione professionale, ovvero che esercitino negli stessi locali.

3.4 I Professionisti che in costanza di iscrizione all'Elenco promuovano per se stessi o per conto di terzi giudizi avverso l'Ente ovvero assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Articolo 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

4.1 Per l'iscrizione all'Albo i professionisti interessati dovranno far pervenire apposita istanza in carta semplice **firmata digitalmente**, indirizzata al Comune di Tito esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it, avente ad oggetto "Avviso pubblico per formazione elenco avvocati".

4.2 Il professionista nel chiedere l'iscrizione dovrà indicare le sezioni dell'Albo, **non più di tre**, per le quali sussiste l'interesse all'iscrizione.

4.3 L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., con cui il professionista dichiara:

- ☐ di essere possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- ☐ il godimento dei diritti civili e politici;
- ☐ di essere iscritto all'albo professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, indicando la data di prima iscrizione e successive variazioni;
- ☐ di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, indicando la relativa data di conseguimento;

- ☐ di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- ☐ di non versare nelle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016;
- ☐ di non avere assenze di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ☐ di non avere sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione dell'esercizio della propria attività professionale;
- ☐ di possedere comprovata esperienza pluriennale nel patrocinio di Enti locali o società pubbliche, nella/e materia/e per la/le quali si richiede l'iscrizione in elenco, documentata da dettagliato curriculum professionale;
- ☐ di non avere posizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o lite amministrativa o civile a titolo personale pendente con il Comune di Tito (anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale);
- ☐ di non avere in corso, alla data della domanda di iscrizione all'albo, cause promosse contro il Comune di Tito in qualità di difensore di altre parti (anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale);
- ☐ di essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;
- ☐ di aver assolto - e di impegnarsi ad assolvere per il periodo di validità dell'Elenco - l'obbligo di formazione continua;

b) Ulteriori dichiarazioni con cui il professionista:

- ☐ si impegna a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- ☐ accetta tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
- ☐ si impegna a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Tito, o in conflitto con gli interessi del Comune, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Amministrazione Comunale e comunque per ulteriori due anni successivi;
- ☐ accetta espressamente, in caso di eventuale affidamento di incarico professionale, le condizioni previste dal presente avviso;
- ☐ si impegna a comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo alla propria dichiarazione o nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione, ed accetta la riserva del Comune di Tito - se tali modifiche lo comportano - di provvedere alla cancellazione del professionista stesso dall'Elenco.

c) Curriculum Vitae in formato europeo comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione, con specifica indicazione delle cause seguite e degli esiti delle stesse.

4.4 Nel caso di partecipazione degli **studi associati**, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Articolo 5. FORMAZIONE E VALIDITA'

DELL'ALBO 5.1 L'Albo avrà valore per un triennio.

5.2 L'Albo ha natura di albo aperto ed è soggetto a costante revisione/aggiornamento sulla base delle istanze pervenute.

5.3 In base all'esame delle istanze e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso verranno iscritti all'Albo secondo il criterio alfabetico, e senza alcun ordine di priorità. Le iscrizioni avranno efficacia solo dopo la relativa approvazione, previa verifica della regolarità della domanda.

5.5 In sede di prima formazione dell'Albo, al fine di consentire l'esame delle istanze, la pubblicazione e valenza dell'Albo decorrerà dal 01.05.2018, e comprenderà tutte le domande - la cui istruttoria abbia esito favorevole - pervenute entro il 20.05.2018.

5.5 Successivamente a tale data, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iscrizione del professionista sarà effettuata entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.

Articolo 6. PUBBLICITA'

6.1 Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.tito.pz.it e all'Albo on-line. Della pubblicazione sarà data tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza.

6.2 Il Comune di Tito comunicherà l'inserimento nell'Elenco dei professionisti in possesso dei requisiti mediante pubblicazione dell'Elenco sul sito internet del Comune

Articolo 7. MODIFICHE DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE

7.1 I professionisti iscritti hanno facoltà di aggiornare in qualsiasi momento il proprio curriculum ed hanno altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune di Tito ogni circostanza che determini il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione

Articolo 8. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

8.1 Sono causa di cancellazione dall'elenco le seguenti circostanze:

- a) perdita dichiarata o accertata di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) espressa richiesta di cancellazione da parte dell'interessato;
- c) interruzione ingiustificata della prestazione dovuta;
- d) inadempimento totale o parziale del mandato ricevuto;
- e) essere destinatari di procedimenti conclusi in modo definitivo con provvedimenti disciplinari.

8.2 Al verificarsi delle circostanze di cui alle lettere a), c), d) ed e), fatta salva la facoltà di revoca dei mandati già conferiti, al solo fine della cancellazione dall'Elenco, il Responsabile del Procedimento comunicherà in forma scritta la contestazione, assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Qualora queste non pervengano o non siano accolte, si procederà alla cancellazione dall'Elenco, fatta salva comunque ogni azione per il risarcimento di eventuali danni subiti. In caso di richiesta dell'interessato, la cancellazione avrà effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione ufficiale.

Articolo 9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

9.1 Gli incarichi verranno conferiti con apposito provvedimento attingendo dall'Albo disponibile, a seguito di espletamento di una procedura comparativa nei confronti di **almeno due professionisti** iscritti nell'apposita sezione dell'Albo, **selezionati a rotazione** attraverso il c.d. "Scorrimento di lista".

9.2 L'indagine di mercato sarà effettuata nel rispetto della D.Lgs. n. 50/2016.

9.3 Al fine dell'individuazione del professionista, nella suddetta procedura comparativa si terrà conto - oltre al principio di economicità - della rilevanza del curriculum con riferimento alla materia del contendere, nel rispetto del principio di proporzionalità, oltre che dell'eventuale abilitazione alle giurisdizioni superiori.

9.4 Si precisa che, come espressamente prevede il Documento di Consultazione dell'Anac in merito all'"Affidamento dei servizi legali" "[...]nelle ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur ristretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi ammissibile un'estrazione a sorte dall'elenco o una scelta diretta ma motivata [...]";

9.5 Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di non avvalersi delle procedure di cui ai punti 9.1 e 9.2, o altresì di rivolgersi a legali non compresi in elenco, in via eccezionale nei seguenti casi:

- a) su indicazione motivata del Responsabile del Settore competente nella materia oggetto della controversia, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione, della peculiarità e della complessità della controversia;
- b) nel caso di insufficiente numero di iscritti all'albo medesimo;
- c) servizi consequenziali e complementari, ovvero laddove si riscontrino consequenzialità e complementarietà fra il nuovo servizio da affidare ed un precedente servizio già affidato;
- d) servizi di rilevante importanza e/o di indiscussa complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione;
- e) in caso di urgenza, debitamente motivata e documentata da parte del Responsabile.

9.6 Si prescinderà in ogni caso dall'utilizzo dell'Albo e dalla procedura comparativa in caso di sinistro, qualora la scelta dell'Avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicuratrici con oneri a loro carico.

Articolo 10. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'ACCETTAZIONE

DELL'INCARICO 10.1 Al momento del conferimento dell'incarico, al professionista verrà richiesto:

- a) di comunicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la valutazione sul rischio di soccombenza (alto, medio-alto, medio, basso) nella pratica in oggetto.
- b) una auto-dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 con la quale il professionista attesta quanto segue:

-Di ricoprire /non ricoprire cariche in Enti di Diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali - Art. 15 - comma 1 - lettera c) del Decreto Legislativo 33/2013;

-che non sussistono situazioni di conflitto di interesse - Art. 53 - comma 14 - Decreto Legislativo n° 165/2001

-che non sussistono le cause ostative previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n° 165/2001 (Esercizio negli ultimi 3 anni di servizio di poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A.)

-il non superamento del trattamento economico annuo - art. 1 - commi 471 e seguenti - Legge 147/2013

-di aver preso atto delle disposizioni interne contenute nel Codice di comportamento del Comune di Tito.

-che non si trova in condizioni ostative all'assunzione di incarico presso il Comune di Tito.

- b) dichiarazione in merito alla "Tracciabilità dei pagamenti" ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- c) dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva, contenente gli estremi degli Enti / Casse previdenziali competenti, o gli eventuali motivi della non iscrizione;
- d) dichiarazione ai sensi ex art.20 D.Lgs.39 del 08.04.2013 con cui si attesta:
- Che non sussistono cause di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento);
 - Che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
 - Di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo incarico;
 - Che ai sensi della normativa vigente (art. 20 co.2 D. lgs 39/2013) annualmente il professionista dovrà presentare una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto;
 - Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità o inconferibilità durante l'incarico;
 - Di autorizzare la pubblicazione della propria dichiarazione sul sito web dell'Ente che ha conferito l'incarico.
 - Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

10.2 La suddetta documentazione e le dichiarazioni in essa contenute potranno essere oggetto di modifica o di integrazioni nel caso di nuove disposizioni normative in materia, intervenute nel corso del triennio.

Articolo 11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

11.1 Il legale incaricato, al momento dell'accettazione dell'incarico, si impegna altresì ai seguenti obblighi di informazione nei confronti del Comune di Tito:

- partecipare con il Comune la strategia difensiva ed aggiornare per iscritto costantemente il Responsabile del Settore Affari Generali sullo stato generale del giudizio, ed in particolare sul rischio di soccombenza, anche al fine di eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio.
- trasmettere all'ente in tempo utile copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti difensivi avversari;
- rendere per scritto - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio - un patere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- rilasciare un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale, nonché redigere al termine dell'incarico puntuale relazione sull'attività svolta e sulla prestazione seguita.

Articolo 12. COMPENSO PROFESSIONALE

12.1 In caso di affidamento del patrocinio, il professionista è tenuto ad attenersi alla spesa preventivata. Sono fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si renda necessario - in corso di causa - chiedere integrazioni di spesa, che dovranno essere specificamente e dettagliatamente motivate ed approvate dal Responsabile.

12.2 Il pagamento avverrà alla conclusione del giudizio, previa relazione puntuale dell'attività svolta e della prestazione eseguita da parte del professionista.

12.3 Il compenso sarà liquidato, previa verifica del Responsabile, dietro presentazione di fattura elettronica preceduta da proposta di parcella. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, data la natura e l'oggetto del contratto, come previsto dal D.Lgs. 9 Ottobre 2002, n.231.

12.4 Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa, mediante l'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).

-

7

Comune di Tito

12.5 Su richiesta del professionista, adeguatamente motivata con proposta di parcella, potranno essere liquidati degli acconti sul costo totale previsto nel preventivo.

13. TRATTAMENTO DEI DATI

13.1 Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gaetana Buonansegna, Responsabile Area Affari Generali, tel 0971.796211.

14. CONTATTI

14.1 Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Segreteria del Comune tel. 0971.796211, PEC protocollo@pec.comune.tito.pz.it

Tito, lì 03.04.2018

La Responsabile del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE